

## RIASSUNTI

Giovanni CECCARELLI, *L'usura nella trattatistica teologica sulle restituzioni dei male ablata (XIII-XIV secolo)*, p. 3-23.

Il contributo analizza il concetto di usura come appare dalla trattatistica sulle restituzioni nei più importanti testi di morale economica composti a cavallo tra XIII e XIV secolo. Tale concetto, più che basarsi su nozioni tecnico-legali, sembrerebbe influenzato da nozioni di natura teologica che portano a distinguere due logiche etico-economiche parallele. Da un lato i contratti codificati giuridicamente che, sebbene moralmente condannabili, sono quantificabili in termini economici; dall'altro, l'acquisizione usuraria che è negazione stessa del contratto e atto *contra caritatem*. Ciò dà luogo a uno slittamento dall'ambito giuridico a quello sociale e porta a focalizzare il discorso sul prototipo dell'usuraio manifesto. In quest'ambito l'usura è perciò vista come rottura dei vincoli di appartenenza alla *civitas*, come violazione delle regole che presiedono alla realizzazione del *bonum commune*.

Joel KAYE, *Changing definitions of money, nature, and equality c. 1140-1270, reflected in Thomas Aquinas' questions on usury*, p. 25-55.

In Gratian's *Decretum* (c. 1140), usury was argued to be *contra naturam* because it created an «unnatural» inequality between borrower and lender. The argument rested on three definitional pillars : that of money, of equality, and of nature itself. In the period that separated the *Decretum* from St. Thomas' questions on usury in the *Summa theologica* (c. 1270), each of these definitions changed profoundly. After outlining these changes, I investigate the difficulties St. Thomas was forced to overcome in order to continue to define usury as a violation of natural equality. I conclude that he was forced to disregard Aristotle's insights into the nature of both money and equality, even as he centered his argument in an Aristotelian vision of nature. And while the root of his objection to usury may have been moral and ethical, changes in the definition of equality over the thirteenth century, particularly in regard to economic exchange, forced him to abandon the moral and ethical arguments that had formed the basis of the traditional Christian case against usury.

Giacomo TODESCHINI, *Date otiosam pecuniam et recipietis fructuosam gratiam* (*Ambrogio, De Tobia, 16, 56*), p. 57-71.

Il trattato *De Tobia* di Ambrogio è scelto come possibile inizio di una analisi lessicale concernente l'ambiguità semantica di *charitas* nei vocabolari teologici dell'Occidente cristiano. La scoperta, all'interno dei linguaggi teologici ed ecclesiologici patristici ed altomedievali, di una connessione stretta fra *charitas*, *fama* e *lucrum*, costituisce la base per una comprensione della razionalità economica medievale intesa, a questo punto, come costruzione linguistica fortemente ambigua. In questa prospettiva, le definizioni bassomedievali di 'usura' o, al contrario, di giusto profitto, appariranno profondamente interne al vocabolario patristico e monastico riguardante la crescita spirituale come effetto dell'appartenenza a un gruppo di cristiani 'probatì'.

Sylvain PIRON, *Le devoir de gratitude : émergence et vogue de la notion d'antidora au XIII<sup>e</sup> siècle*, p. 73-101.

Dans la seconde moitié du XII<sup>e</sup> siècle, la question de l'usure est devenue une préoccupation majeure de la chrétienté occidentale. La place qu'elle prend alors au sein du droit de l'Église permet de mesurer cette promotion. À l'exception d'un extrait de capitulaire carolingien, Gratien n'avait réuni, dans les deux brefs chapitres du *Décret* qu'il y consacre, que des autorités remontant aux IV<sup>e</sup>-VI<sup>e</sup> siècles. À le lire, vers 1140, la question pouvait encore paraître secondaire et dépourvue d'actualité pressante. Quarante ans plus tard, ce n'était manifestement plus le cas. Sous la conduite d'Alexandre III, les conciles de Tours (1163) et de Latran III (1179) avaient ouvert la voie à une vaste campagne de dénonciation des usuriers. Dans les décennies suivantes, jusqu'au concile de Latran IV (1215), ces canons furent complétés par une quinzaine de lettres sur la question, adressées par les papes successifs à divers prélats italiens et français, qui prirent rapidement place dans les premières compilations de décrétales réalisées par les maîtres bolonais, avant de former l'essentiel du chapitre sur l'usure du *Liber extra* (1234). Dans les mêmes années, ces textes trouvent aussitôt un écho notable dans l'intérêt nouveau des canonistes et des théologiens pour ces matières.

Ariel TOAFF, *Testi ebraici italiani relativi all'usura dalla fine del XV agli esordi del XVII secolo*, p. 103-113.

Il prestito ad interesse ai gentili è considerato nella ritualistica ebraica (halakhah) come un'attività perfettamente legittima dal punto di vista etico, mentre l'usura praticata nei confronti di altri ebrei è vietata, ma appartiene alla categoria dei divieti di carattere prettamente ritualistico. Nel Medio Evo assistiamo da una parte e in certi casi ad un ripensamento sull'utilità pratica di tale attività (non sulla sua legittimità morale), che sarebbe servita da pretesto a

manifestazioni di ostilità antiggiudaica, più o meno violente. D'altra parte non mancano testi contenenti espressioni apertamente elogiative nei confronti dell'usura, che avrebbe consentito agli ebrei di dedicare alla Torah molto tempo libero e parte del denaro accumulato nell'esercizio della professione. La tesi dell'autore è che questa valutazione positiva dell'usura, per le sue implicazioni benefiche e utili direttamente o indirettamente al rafforzamento degli studi e dell'osservanza religiosi, andò modificandosi progressivamente a partire dall'ultimo scorcio del Quattrocento, soprattutto in Italia, sotto l'impatto della critica minorita e della fondazione dei monti di pietà. Una significativa documentazione, in ebraico e in volgare, rivela che un apprezzamento negativo dell'usura sul piano etico fu recepita da alcuni dei rabbini più rappresentativi dell'ebraismo italiano, che su questo tema fecero proprio, più o meno consapevolmente, anche il linguaggio dell'ostilità francescana.

Haym SOLOVEITCHIK, *The Jewish attitude in the High and Late Middle Ages (1000-1500)*, p. 115-127.

The essay challenges the view that Jews in France and Germany entered money lending in the Middle Ages against their will, when they were debarred from all other professions. The economic marginalization of the Jews greatly intensified their concentration in credit operations, but their initial entry was of their own free will. No word of criticism of money lending is to be found in the legal, ethical or exegetical writings of the Franco-German community. Defensiveness appears only in the polemical literature, writings that address Christian criticism of the Jews, but not in the «internal» literature, writings intended for Jewish readers. Nor is the reason hard to come by. Usury was seen perceived in the Jewish tradition as something forbidden by Divine mandate, as was the eating of pork, but not as something intrinsically wrong. Indeed the Catholic Church was itself quite lax about usury until the mid-twelfth century. Latin Europe then underwent a major change in attitude, whereas the Jewish attitude remained entirely unaltered.

Patrizia MAINONI, *Credito e usura tra norma e prassi : alcuni esempi lombardi (sec. XII-prima metà XIV)*, p. 129-158.

Lo sviluppo della circolazione monetaria è un fenomeno che pare subire una notevole accelerazione a partire circa dalla metà del XII secolo. Le cause sono molteplici, non ultima quella di una maggiore disponibilità di argento, a sua volta motivo di nuove opportunità commerciali. Lo sviluppo del credito mercantile comportò tuttavia l'insorgere di contenziosi forieri di disordine sociale e di rischio. Per queste ragioni intorno agli ultimi decenni del XII secolo le legislazioni comunali cominciarono ad ammettere il diritto del creditore, nel caso di ritardo nel pagamento del debito, ad un risarcimento. La normativa sull'interesse di mora fu estesa anche ai debiti contratti dai comuni cittadini. Contemporaneamente, però, si

stabili di abbreviare radicalmente il termine della prescrizione degli strumenti creditizi, ridotto da trent'anni a tre anni o poco di più, per evitare il cumulo delle usure e quindi la rovina dei debitori. Mentre quest'ultimo provvedimento non pare avere avuto un grande successo e lo si trova, ad esempio, cancellato a Milano nelle *Consuetudines* del 1216, la stessa percezione dell'interesse venne messa sotto accusa e condannata in modo esplicito dagli Ordini Mendicanti, tanto da portare nella prima metà del XIII secolo, in diverse città dell'area pedemontana, alla cassazione dei capitoli statutari. La documentazione milanese consente di rilevare l'ambiguità del rapporto fra posizioni antiusurarie e necessità di credito, anche legate all'emissione di titoli di debito pubblico, sino all'affermazione viscontea. Abbandonata la gestione del debito pubblico cittadino e consolidatasi la signoria, la legislazione delle città, sia pure con notevoli differenze a livello locale, rinunciò a disciplinare globalmente il costo del denaro, chiudendo definitivamente l'esperienza di controllo capillare della vita economica che era stata intrapresa dai regimi comunali.

Juan CARRASCO PEREZ, *Crédito y usura en el ordenamiento legal y en la administración pública del reino de Navarra (siglos XII-XIV)*, p. 159-179.

Como en el resto del Occidente Cristiano, el reino de Navarra experimentó una profunda transformación en su estructura vital en los años centrales del siglo XI. Una duplicidad de impulsos alimentaron la creación de burgos y juderías, como expresión de un amplio proceso de colonización, impulsado esencialmente por la realeza navarra. Al objeto de regular la dinámica de los asentamientos, tanto en las tierras nuevas como en la ruta de peregrinación a Compostela, se otorgaron fueros y cartas pueblas, donde aparecen recogidos los primeros textos normativos acerca de la práctica del crédito sobre prendas, en particular, y el comercio del dinero, en general. Todo ello in olvidar ese universo conceptual de la usura. De la licitud del crédito a las condenas eclesiásticas sobre los logros y cambios monetarios existe un tiempo de titubeos e indefiniciones para acomodarse a la realidad que impone una sociedad plenamente consciente de la función económica de la moneda.

La monarquía navarra supo dotar a sus instituciones de los mecanismos legales y normativos para dar cauce a esas exigencias dinerarias – esa república internacional del dinero – de una nueva sociedad inmersa en el mundo de los negocios.

Maria Giuseppina MUZZARELLI, *Candelabrum lucem ferens. Il prestito del Monte di Pietà nel pensiero dei giuristi Benedetto Capra e Baglione dei Montevibiani*, p. 181-196.

Subito dopo la creazione nel 1462 a Perugia del primo Monte di Pietà i giuristi intervennero nel merito della questione suscitata dalla richiesta di rimborso delle spese. Dai *Consilia* di Benedetto Capra e di Baglione dei

Montevibiani si ricava la consapevolezza della novità dell'istituzione che per essere accettata nella parte più discussa della sua operatività (la richiesta dell'interesse-rimborso) andava ricondotta alla tradizione giuridica. Quest'ultima riconosceva agli addetti a un servizio il diritto al salario e ammetteva che il costo di un servizio fosse a carico di chi lo godeva. La novità principale del Monte consisteva nella disponibilità da parte della comunità cittadina ad erogare credito ai poveri meno poveri senza ricavarne vantaggio ma anche senza danno. Gli addetti al prestito, che non erano volontari erogatori di beneficenza, andavano perciò retribuiti dai clienti. La posizione dei giuristi contribuì ad aumentare la luminosità del «*candelabrum lucem ferens*», termini impiegati dall'estensore del *Consilium* del collegio dei giuristi perugini, vale a dire del Monte di Perugia destinato ad essere il primo di una lunga serie.

MANUEL SÁNCHEZ Martínez, *El fisc de les usures en la corona de Aragón a principios del siglo XV*, p. 197-228.

El objetivo del trabajo consiste en mostrar algunos aspectos del lenguaje de la administración pública sobre la usura en la Corona de Aragón, a través del análisis de la gestión de los ingresos procedentes de la práctica de la usura, ingresos concedidos por los pontífices Clemente VII y Benedicto XIII a los monarcas catalanaoaragoneses Juan I (1387-1395) y Martín I (1395-1410). Se describe, en primer lugar, la organización del llamado *fisc de les usures*; seguidamente, se observan las dificultades y resistencias encontradas por los recaudadores en su difícil misión; y, por fin, se aportan algunos datos sobre las víctimas del *fisc de les usures* en las diócesis de Barcelona y de Gerona.

Reinhold C. MUELLER, *Eva a dyabolo peccatum mutuavit : peccato originale, prestito usurario e redemptio come metafore teologico-economiche*, p. 229-245.

Iacopo da Varazze, ripensando nella sua *Legenda aurea* alla storia salvifica com'era raccontata dai Padri della chiesa, adottò il prestito usurario come metafora del peccato originale : Eva prese il peccato a prestito dal diavolo, con Adamo garante, e firmò il *chirographo*, obbligando così la posterità a pagarne l'usura. A differenza di Agostino, Iacopo mette in primo piano Eva come *actrix* nella transazione conclusa con il diavolo. L'usura cresceva a danno dei posteri fino a che Cristo non fosse venuto a redimere il debito. Con Ambrogio la metafora funziona anche rigirata : nel Tesoro dei meriti, le opere buone guadagnano un'usura santificata.

Diego QUAGLIONI, *Standum canonistis? Le usure nella dottrina civilistica medievale*, p. 247-264.

Rispetto alla generale proibizione delle usure, affermata, non senza contrasti tra canonisti e civilisti, in tutta la letteratura teologica e giuridica dell'età

intermedia, formano un'eccezione le usure dotali, cioè i frutti dati in pegno di una dote costituita ma non corrisposta, così come gli interessi percepiti sui beni offerti a garanzia del futuro pagamento della dote e con essa cumulabili. La loro liceità era ammessa dal diritto canonico, a partire da una decretale di Innocenzo III, solo a causa dello speciale *favor matrimonii*, e trovava significativi riflessi nella letteratura teologica. Delle usure dotali si occupa anche la civilistica medievale. Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), in particolare, ne tratta a più riprese, in un singolare sforzo di assimilazione di diverse forme di interesse alle usure dotali e in uno spirito che, oltre alla teologia tomista, ricorda la dottrina di Pietro di Giovanni Olivi.

Christian ZENDRI, *L'usura della dottrina dei giuristi umanisti: Martín de Azpilcueta (1492-1586)*, p. 265-290.

Martín de Azpilcueta (1492-1586), giurista navarro di formazione francese, vicinissimo a Filippo II di Spagna, fu autore, fra l'altro, di un *Manual de confesores, et penitentes*, e di un *Comentario resolutorio de usuras* di vasta diffusione, e che costituiscono due opere di notevole interesse per la storia della dottrina giuridica in materia di prestito feneratizio. Recuperando sapientemente la parte più viva della tradizione giuridica e teologica medievale, e in particolare avvalendosi della dottrina tomista, Azpilcueta propone una dottrina dell'usura che si sforza di coniugare assoluto rigore ed esigenze commerciali. Finisce così per avallare, grazie a un sapiente ricorso alle nozioni di *damnum emergens* e *lucrum cessans*, il prestito commerciale, concludendo comunque con l'affermazione secondo cui l'usura perde la sua tradizionale natura di peccato mortale, nel caso sia di scarsa entità.

Paolo PRODI, *Conclusioni*, p. 291-296.

Le basi del mercato vanno cercate più in profondità rispetto agli aspetti puramente tecnico-economici per investire le fondamenta costituzionali dell'Occidente. La crisi attuale del mercato non deriva allora tanto dal processo di globalizzazione quanto dal problema dell'evoluzione del «contratto» come istituto fondante della nostra civiltà. In questo quadro diventa fondamentale il tema della *fides* come credo religioso e della *fides* come *trust* tema che sembra aver permeato tutti i lavori del convegno. Il credito e le strategie finanziarie che hanno dominato gli ultimi secoli affondano le loro radici nella dialettica tra teologia, diritto ed economia che ha caratterizzato i secoli del tardo Medioevo e della prima età moderna.